



CITTA' DI MANFREDONIA

Provincia di Foggia



DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Nominata con decreto del Presidente della Repubblica in data 22/10/2019

Con i poteri del CONSIGLIO COMUNALE

N. **31** del **16/06/2021**

OGGETTO: DELIBERAZIONE N. 2/2021. INTEGRAZIONE PATTI PARASOCIALI PER SISTEMA DI VOTAZIONE COMITATO DI INDIRIZZO E CONTROLLO.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **sedici** del mese di **giugno** alle ore 19:00 in Manfredonia e nel Palazzo di Città si è riunita la Commissione Straordinaria, assistita dal Segretario Generale del Comune, Dott.ssa Antonella CAMBIO che ha adottato la seguente deliberazione.

Risultano Presenti n. 3 e assenti 0:

	PRESENTI	ASSENTI
Dott. Vittorio PISCITELLI	✓	
Dott.ssa Francesca Anna Maria CREA	✓	
Dott. Alfonso Agostino SOLOPERTO	✓	

Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

- Il Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
- Il Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità contabile.

Su relazione del Dirigente del Settore Urbanistica e Sviluppo Sostenibile.

Premesso che:

- il Comune di Manfredonia è socio di "ASE Spa" società a capitale interamente pubblico;
- questo Ente, in data 31.12.2002 stipulava con l'ex Azienda Speciale Ecologia (A.S.E.) di Manfredonia il contratto n. 4994 di Rep. per il periodo 1° gennaio 2002 – 31 dicembre 2007 per l'affidamento sia dei servizi di Igiene Urbana, individuati a suo tempo con riferimento al disposto di cui al comma 2, dell'art. 7 del d.lgs. n. 22 del 5.2.1997, sia quelli complementari così come specificati nell'art. 3 del predetto contratto di servizio;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 44 del 03.04.2003 si approvava la trasformazione dell'Azienda Speciale Ecologica di Manfredonia in Società per Azioni;
- con deliberazione di C.C. n. 120 del 06.12.2004, preso atto della riforma del diritto societario, in vigore dal 01.01.2004, si approvava il nuovo statuto della sopracitata Società, con affidamento dei servizi in argomento "in house", ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003;
- la Regione Puglia, con L.R. n.24/12 "rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali", ha disciplinato la governance del ciclo dei rifiuti. In particolare, detta norma, prevede che gli enti locali facenti parte dell'Area omogenea (Ambiti Territoriali Ottimali – ARO) provvedano all'affidamento dell'intero servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani in forma unitaria (art.14);
- l'art.14, comma 1, lettera b, della l.r. 20/16, che ha modificato la citata L.R. 24/12, ha disposto che, nelle more dell'avvio del servizio unitario, i Comuni possono procedere ad affidare singolarmente i servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti urbani mediante contratti di durata biennale aventi clausola di risoluzione immediata nel caso di avvio del servizio unitario;
- il Comune di Manfredonia fa parte dell'ARO FG/1;
- con deliberazione di Consiglio comunale n.9 del 23.03.2015, si è proceduto all'approvazione dello statuto sociale modificato a seguito delle modifiche introdotte dall'aumento del capitale sociale della società in house A.S.E. SpA, in modo da consentire l'ingresso dei Comuni facenti parte dell'ARO1/FG nella società A.S.E. SpA, per la gestione unitaria del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto RSU ed assimilati,
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 12.10.2016 è stato approvato il Regolamento sulle modalità di esercizio del " controllo analogo" sulle società partecipate del Comune di Manfredonia.
- con deliberazione di Giunta comunale n. 269 del 31.12.2018 si è espresso atto di indirizzo di assicurare nell'immediato la continuità del servizio di igiene urbana attraverso la proroga del contratto, sottoscritto tra il Comune di Manfredonia ed ASE SpA, fino al 30.06.2019, alle stesse modalità e condizioni previste dal contratto Rep. n.4994/2002 e Rep. n. 10185 del 03.07.2017, e relative proroghe.
- con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta comunale n. 13 del 12.06.2019 è stata approvata la Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta ex art. 34 commi 20 21 del D.L. n. 179/2012 del Comune di Manfredonia per il servizio di igiene urbana con l'allegato Piano dei servizi di igiene urbana del comune di Manfredonia, formulata dal Dirigente area Urbanistica.
- con medesimo provvedimento è stato approvato lo schema di contratto di servizio e il disciplinare tecnico di definizione dei servizi per la regolazione dei rapporti giuridici con la società partecipata in house ASE s.p.a.;

Rilevato che:

- con atto a rogito Notaio Antonio Rizzo Corallo Rep. 10.700 del 02.10.2019 è stato approvato il nuovo Statuto di ASE SpA, in adeguamento alle disposizioni normative dettate dal D.Lgs. 175/2016 regolante la materia delle società partecipate da enti pubblici;
- con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio comunale n.25 del

30.10.2019, attuata dalla determinazione del Dirigente del 6° Settore n.1316 del 31.10.2019, è stato approvato il progetto esecutivo dei servizi di igiene urbana del Comune di Manfredonia di cui alla deliberazione del C.S. con i poteri della G.C. n. 86 del 29.10.2019 che contiene le nuove modalità di esecuzione di tutti i servizi di igiene urbana /servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati servizio di spazzamento delle strade ed altri complementari, conformi ai contenuti operativi di gestione del servizio unitario di ARO ed è stato disposto l'affidamento in house ad Ase SpA, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 267/2000 e della normativa comunitaria in materia di appalti "in house providing";

- con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 21 del 02.10.2019 sono state approvate le modifiche al precedente statuto della società in-house "ASE spa" per l'adeguamento alle disposizioni del D.Lgs. n.175/2016;

Dato atto che:

- i rapporti tra il Comune di Manfredonia e ASE SpA sono stati disciplinati con apposito contratto di servizio, come da atto Rep. 10448 del 05.02.2020;
- il Comune di Manfredonia ai sensi dell'art. 190 del D.Lgs. 50/2016 ha presentato istanza all'Anac ai fini della iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che affidano servizi ai propri organismi in house providing, mediante la utilizzazione della specifica piattaforma informatica attivata da Anac, con identificativo domanda n. 661/2018;
- successivamente alla presentazione della citata istanza ed a seguito dell'adeguamento dello Statuto come innanzi indicato si è provveduto all'inserimento nella suddetta piattaforma anche di tale documento, essenziale ai fini della definizione della istruttoria da parte di Anac ai fini della iscrizione in questione;
- l'Anac, in sede di esame istruttorio della istanza presentata dal Comune di Manfredonia, con nota prot. 83797 del 06.11.2020 ha rilevato la necessità che siano apportate alcune integrazioni agli atti adottati dal Comune di Manfredonia e da ASE SpA; in particolare, Anac ha richiesto che l'art. 39 comma 1, lett.c) dello Statuto ASE Rep 10.700/2019 venga adeguato alle disposizioni previste dall'art. 16 comma 3 del D.Lgs. 175/2016 per superare la sua attuale genericità e che, considerato che oltre al Comune di Manfredonia, è socio di ASE SpA anche il Comune di Vieste è necessario che i due enti pubblici soci regolino le specifiche modalità di esercizio del controllo analogo congiunto attraverso un apposito atto, quale, ad esempio, i patti parasociali, anche in relazione alle modalità di elezione dell'organo amministrativo, assegnando i termini per il riscontro come da relativa disciplina, ivi indicata;
- con nota prot. 48566 del 04.12.202 il Comune di Manfredonia ha comunicato ad Anac l'intendimento di adeguarsi alle indicazioni fornite, con la adozione degli atti necessari alla eliminazione delle cause ostative alla iscrizione e permettere la positiva conclusione della procedura;

Visto l'art. 5 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che si ritiene sussistente il controllo analogo congiunto qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;*
- b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;*
- c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti;*

In relazione a quanto sopra esplicitato, l'ANAC ha eccepito che risulta necessario che gli enti pubblici soci partecipanti al capitale della società partecipata in questione regolino le specifiche modalità di esercizio del controllo analogo congiunto attraverso un atto all'uopo predisposto, quale i "patti parasociali", avendo

riguardo anche alle modalità di elezione dell'organo amministrativo nel caso in cui (come nel presente) si opti per una sua composizione monocratica allo scopo di stabilire, in tale circostanza, meccanismi di designazione in grado di favorire l'incidenza anche da parte degli enti pubblici soci che detengono quote di partecipazione di minoranza;

Vista la deliberazione della Commissione straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 2 del 27.01.2021 con la quale, in adempimento di quanto richiesto da ANAC, come innanzi indicato:

1. è stato modificato l'art. 12 del Regolamento sulle modalità di esercizio del controllo analogo sulle società partecipate del Comune di Manfredonia non quotate e a capitale interamente pubblico, approvato con deliberazione C.C. n. 38 del 12.10.2016, con l'aggiunta, dopo il comma 9, del seguente comma:
"10. Qualora la società partecipata sia di proprietà di altri enti pubblici, oltre al Comune di Manfredonia, il controllo sulla stessa, ai sensi della normativa vigente, è esercitato in modalità congiunta tra i tutti i soci, secondo modalità definite in appositi accordi stipulati tra gli enti pubblici stessi, a titolo di patti parasociali.";
2. Sono stati approvati i patti parasociali per la disciplina del controllo analogo congiunto tra i Comuni di Manfredonia e Vieste, proprietari (96,88% Manfredonia, 3,12% Vieste) di Azienda Servizi Ecologici SpA, in sigla ASE SpA, nel testo di cui all' allegato A) al citato atto;
3. Sono state approvate le modifiche allo Statuto di ASE SpA, come proposte dall'Amministratore Unico e riportate in allegato B) al citato atto deliberativo;

Preso atto che l'assemblea di ASE SpA in data 01.02.2021 ha approvato gli atti di cui innanzi;

Rilevato che:

- ANAC con nota del 17.05.2021, acquisita al protocollo comunale in data 17.05.2021 al n. 21025, ha richiesto chiarimenti in merito alle disposizioni relative alle modalità di deliberazione del Comitato di indirizzo e controllo;
- effettivamente, l'Allegato A "Patti parasociali" della deliberazione n. 2/2021, innanzi citata, non esplicita le modalità di votazione del suddetto organismo e che, al riguardo, è intendimento dei due Comuni che hanno adottato tale atto (Manfredonia e Vieste) apportare la integrazione a tale patto prevedendo di inserire dopo il comma 2 dell'art. 5 appositi commi che dispongano che:
 - *le decisioni sono assunte con il consenso unanime dei comuni;*
 - *le decisioni riguardanti materie di rilevanza per uno solo dei soci sono rimesse alla volontà dello stesso, secondo quanto previsto dall'art. 39 comma 1 lett.f) dello Statuto di ASE SpA;*
 - *in caso di posizioni difformi sarà necessario verificare la possibilità di costruire proposte concordate, adattando in tal senso la proposta originaria; in assenza di accordo votare secondo il peso azionario e questo al fine di scongiurare rischi per la regolare attività della società;*

Visto che l'Anac, con nota del 08.06.2021, prot. 45425 assunta in data 09.06.2021 al prot. com. n. 24070, ha comunicato che le modifiche proposte sono maggiormente corrispondenti alla disciplina di riferimento, anche alla luce della finalità di scongiurare la paralisi dell'attività societaria e, pertanto, resta in attesa dell'invio del documento (deliberazione) definitivamente modificato ed approvato;

Ritenuto, pertanto di dover integrare l'art 5 dei Patti Parasociali nei termini innanzi indicati;

Tutto ciò premesso e considerato si richiede alla Commissione Straordinaria di determinarsi in merito.

Il Dirigente a.i.
f.to ing Giuseppe Di Tullo

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Vista e condivisa la proposta-relazione del Dirigente sopra riportata;

Ritenuta la propria competenza nell'adozione dell'atto de quo ai sensi dell'art. 42 del Decreto Legislativo 267/2000;

Acquisito il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per tutto quanto in premessa riportato, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. Integrare l'Allegato A "Patti Parasociali" della deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 2 del 27.01.2021 modificando l'art. 5, come di seguito indicato: dopo il comma 2 dell'art. 5 sono inseriti i seguenti commi:

"Le decisioni sono assunte con il consenso unanime dei comuni.

Le decisioni riguardanti materie di rilevanza per uno solo dei soci sono rimesse alla volontà dello stesso, secondo quanto previsto dall'art. 39 comma 1, lett.f) dello Statuto di ASE SpA.

In caso di posizioni difformi, le parti si impegnano a verificare la possibilità di definire una proposta concordata, adattando in tal senso la proposta originaria; in assenza di accordo, al fine di scongiurare rischi per la regolare attività della società, la votazione avviene secondo il peso azionario."

2. Trasmettere il presente provvedimento a Anac ai fini della iscrizione nell'elenco delle amministrazioni

aggiudicatrici che affidano servizi ai propri organismi in house providing ;

3. Trasmettere il presente provvedimento al Comune di Vieste per gli adempimenti di rispettiva competenza, invitando lo Stesso a trasmettere ad Anac, nei termini prescritti, la delibera adottata;

4. Dichiarare, con separata unanime votazione, l'immediata eseguibilità del presente atto, per la urgente attuazione.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 35**

Ufficio Proponente: **6.6 GESTIONE RIFIUTI E FONTI ENERGETICHE**

Oggetto: **DELIBERAZIONE N. 2/2021. INTEGRAZIONE PATTI PARASOCIALI PER SISTEMA DI VOTAZIONE
COMITATO DI INDIRIZZO E CONTROLLO**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (6.6 GESTIONE RIFIUTI E FONTI ENERGETICHE)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 15/06/2021

Il Responsabile di Settore
f.to Giuseppe Di Tullo

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott.ssa Antonella CAMBIO

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

f.to Dott. Vittorio PISCITELLI

f.to Dott.ssa Francesca Anna Maria CREA

f.to Dott. Alfonso Agostino SOLOPERTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D.lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Vice Segretario Generale, su attestazione dell'operatore amministrativo addetto, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno **22/06/2021** e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

L'addetto amministrativo

f.to Raffaele Gramazio

Il Vice Segretario Generale

f.to Dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134, commi 3 e 4, D.lgs. 267/2000)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

In data 16/06/2021 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 D.lgs. 267/2000).

in data _____, essendo decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo on line di questo Comune (Art. 134, comma 3 D.lgs. 267/2000).

Il Vice Segretario Generale
f.to Dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda